

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITÀ

Bari,

Ill.mo Sig. Presidente

Consiglio Regionale della Puglia

S E D E

La Commissione Sanità nella seduta del giorno 28 dicembre 1972 ha esaminato il disegno di legge regionale " Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili-nido", rinviate dal Governo.

La Commissione ha approvato le modifiche proposte dalla Giunta Regionale e ne ha apportate delle altre.

Allegato alla presente si trasmette il testo del disegno di legge in parola, che attualmente è all'esame della 1^a Commissione per il parere sulle norme finanziarie (artt.23-24).

La 1^a Commissione dovrebbe esprimere il parere già richiesto nella seduta di domani 5 dicembre c.m. Pertanto il predetto disegno di legge è pronto per la discussione in Aula Consiliare.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE DELLA 4^a COMMISSIONE

(Avv. Gaetano Scamarcio)

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
- 5 GEN 1973		
Cat. <u>V</u>	Classe <u>1</u>	Fasc. <u>1</u>
Prot. N. <u>54</u>		

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITA

Disegno di legge regionale "Programmazione e finanziamento del
piano di costruzione degli asili nido ".

Bari, 23 gennaio 1973

Relatore : avv. Gaetano Scamarcio

Presidente della IV Commissione Permanente
Consiliare.

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il Governo rinviò la legge approvata da questo Consiglio Regionale concernente la programmazione e il finanziamento del piano di costruzione degli asili nido comunali, formulando alcune osservazioni principali ed altre meramente incidentali, che credo siano note a voi tutti e che hanno costituito la traccia per la IV Commissione Permanente per un riesame della legge stessa finalizzato alla formulazione di un testo normativo che ne consentisse l'approvazione.

Pur con qualche contrasto, la Commissione si è orientata per un riesame della legge limitato alla valutazione dei punti di rilievo contenuti nella nota di rinvio governativa, ritenendo di doversi astenere dalla modifica e dal riesame di norme non investite da osservazioni, per una esigenza di maggiore correntezza dell'iter al quale le leggi regionali sono costituzionalmente sottoposte.

Anche questa relazione che si riferisce al nuovo testo approvato in Commissione, nella seduta del 28 dicembre 1972, è pertanto condotta sul filo di quelle osservazioni governative e ad esse intende dare risposta, talvolta necessariamente polemica, anche se sostanzialmente adesiva, per i motivi che in appresso chiariremo.

Il primo punto di rilievo del Governo, secondo il quale la Regione non poteva dettare norme di principio del genere di quella contenuta nell'articolo 1 della nostra legge, sostanzialmente si richiama non soltanto ai limiti della competenza legislativa regionale in questa materia, che mi sembra di carattere concorrente, ma anche e

più fondatamente al rispetto dell'articolo 6 della legge statale sugli asili nido.

L'articolo 6, appunto, della legge 6 dicembre 1971 n.1044 stabilisce l'ambito della normazione regionale in questa materia, che deve fissare i criteri generali per la costruzione, gestione e controllo degli asili nido, tenendo presenti alcuni canoni fondamentali in esso codificati e descritti.

La lettura di questa norma dell'articolo 6 ci convince, peraltro, della natura ripartita o concorrente della competenza legislativa regionale in questa materia, per cui alla Regione non sarebbe tanto inibito di dettare norme di principio quanto sarebbe imposto di rispettare i "limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato", come è fatto palese dall'articolo 117 della Costituzione.

La Commissione si è peraltro orientata per l'eliminazione dalla legge regionale dell'articolo 1, ma soltanto in ossequio ai limiti di competenza legislativa regionale stabiliti dall'articolo 6 della legge n.1044, e non in accoglimento della motivazione posta a base dal Governo alla sua osservazione.

Un secondo punto di rilievo del Governo si riferisce all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge regionale, che vincolava i Comuni e Consorzi di Comuni ad attenersi nella costruzione di asili nido, anche in mancanza di contributo finanziario della Regione, alle norme della legge regionale.

Il Governo centrale vi ha trovato una illegittima interferenza nell'ordinamento dei Comuni e dei Consorzi di Comuni: non è chiaro di quale specie di autonomia si faccia garante il Governo, nè in base a

quale norma di buona amministrazione i Comuni possono sottrarsi alla osservanza degli Standards edilizi ed igienici fissati dalla legge Regionale per la costruzione degli asili nido con fondi propri o comunque di provenienza non Regionale.

L'articolo 6 della legge n.1044 non fa distinzione tra asili nido costruiti con il finanziamento regionale o meno, per cui anche qui, pur nella inspiegabilità di questa possibile diversificazione di criteri edilizi e costruttivi nella realizzazione degli asili a seconda dell'intervento finanziario della Regione o di altri enti, si è accettata la soluzione di cassare il comma investito dal rilievo governativo.

Ma questa soluzione è stata abbracciata soltanto per la considerazione che al di fuori degli asili che saranno costruiti in applicazione e coi benefici della legge n.1044 e della legge regionale, di cui ora discutiamo, non vi è luogo e spazio per una autonoma iniziativa dei Comuni in questo campo e di ciò l'esperienza delle dissestate finanze comunali ci rende viepiù e dolorosamente consapevoli.

Come quarto punto di rilievo, il Governo ci ha contestato la genericità della disposizione dell'articolo 13 della legge da noi approvata, senza spiegarci se la genericità si riferiva ai presupposti che dovevano giustificare i provvedimenti sostitutivi della Regione o ai provvedimenti stessi da assumere in caso di inadempienza dei Comuni.

E' bene anche qui chiarire che la soppressione di questo articolo 13 e la sostituzione di esso con il secondo comma dell'articolo 11, che prevede la decadenza dei comuni in caso di inadempienza, approvata in Commissione, è stata operata sempre all'insegna della esigenza di speditezza che si è voluta per questa legge, più che per l'intima convinzione di esattezza di cui potesse giovare il rilievo governativo.

Perchè qui è evidente che il provvedimento di decadenza si presenta come una conseguenza troppo grave, e comunque deprecabile, a fronte di un provvedimento sostitutivo della Regione, che avrebbe potuto, sia pure attraverso un'attività di carattere straordinario, garantire alla collettività interessata di avere quell'asilo che gli organi comunali non sono riusciti ad assicurarle.

E qui si dà per scontato che non esista un interesse della Regione alla realizzazione degli asili nido in determinati comuni, pur in qualche modo inadempienti, interesse che invece esiste ed è molto rilevante, se non proprio prevalente su quello del comune stesso, atteso anche lo sforzo finanziario che fa capo alla Regione.

La legge statale, inoltre, nel più volte citato articolo 6 attribuisce alla Regione il "controllo" degli asili nido, per cui, anche sul piano giuridico, dove è pacifico che il controllo ammette e legittima la sostituzione nell'attività del controllato, non si comprende il ragionamento fatto dal Governo, che noi accettiamo solo per le già dette ragioni di speditezza.

I rilievi del Governo sull'articolo 22, divenuto articolo 20 del nuovo testo del disegno di legge sono stati accolti, in modo che una disciplina del reclutamento del personale di assistenza dell'asilo nido, in parte modificata rispetto alla precedente, è ora contenuta nel citato articolo 20; così anche per quanto concerne l'articolo 21, ove si è accolto un altro rilievo del Governo e si è provveduto alla sostituzione della "formazione" professionale con l'aggiornamento professionale.

Indubbiamente "l'aggiornamento" professionale non dà lo stesso

risultato della "formazione" del personale, perchè l'esigenza che conosciamo ed alla quale dobbiamo dare una risposta legislativa, è quella della "formazione" del personale di assistenza, che è carente. La Commissione ha approvato la modifica proposta dalla Giunta Regionale, ma, ad un esame più approfondito, va anche tenuto in conto il disposto dell'articolo 1, comma secondo, lettera f) del D.P.R. 15 gennaio 1972 n.10, che concerne appunto il trasferimento delle funzioni in materia di istruzione artigiana e professionale.

Il tenore della citata disposizione è indubbio nel senso della natura trasferita della competenza regionale in materia di "formazione del personale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie".

D'altronde il Governo ci invitava, nella sua nota di rinvio, a coordinare meglio l'articolo 23 della nostra legge con la riserva statale di cui all'articolo n.20 del D.P.R. 14 gennaio 1972 n.4, che riguarda il trasferimento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, in modo da evitare l'inteferenza della Regione nella "disciplina" della professioni sanitarie ausiliarie e arti sanitarie ausiliarie".

In sintesi la Regione può provvedere alla "formazione professionale" ma rimane la riserva statale sull'ordinamento di tali professionisti, per cui bisognerebbe integrare il testo legislativo chiarendo ~~che~~ ^{avverrà} la formazione del personale secondo la vigente legislazione per quanto attiene all'ordinamento delle professioni, più che trasformare la "formazione" in "aggiornamento".

Per questa modifica del testo dell'articolo 21, mi sono fatto promotore - a seguito del mandato ricevuto unanimemente dalla Commissione

Sanità nella seduta di stamane - di un emendamento presso la Presidenza del Consiglio, tendente a riscrivere l'articolo 24 secondo quanto su illustrato.

I rilievi incidentali del Governo sono valsi ad una più corretta formulazione dell'articolo 22, e delle disposizioni finanziarie, già confermate nell'articolo 25 della legge approvata, ora trasfuso in due disposizioni contenute negli articoli 23 e 24 della nuova legge.

Queste disposizioni sono più particolareggiate e definiscono meglio l'iter finanziario della programmazione regionale in materia di asili nido, assicurando la copertura degli oneri, la ripartizione tra spese correnti e spese in conto capitale, sino al 1976: esse lasciano sostanzialmente inalterata la dotazione finanziaria della legge già approvata per l'anno 1972.

La Commissione ha apportato una sola modifica all'ultimo comma dell'articolo 23, rivendicando al Consiglio Regionale la competenza per il 1973 alle variazioni di bilancio necessarie per il finanziamento della legge per quest'anno: per questo e per quanto già detto, le disposizioni finanziarie della legge, che noi discutiamo, si presentano più rispondenti allo scopo da raggiungere.

Nel complesso, pertanto, si può affermare che il nuovo testo legislativo che la Giunta Regionale ha approvato e che la Commissione Sanità ha vagliato in sede referente, presenta le caratteristiche di un valido strumento giuridico in relazione alle finalità da raggiungere nel settore dell'assistenza all'infanzia, per cui esprimo la speranza che esso possa quanto prima divenire operativo a beneficio della collettività

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITA

- 7 -

regionale ed è con questi sentimenti che sollecito l'approvazione di questa Assemblea.

M. Sant

LEGGE REGIONALE

Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili nido.

Legge regionale

Il Consiglio regionale ha
la seguente legge

Art. 1

La legge statale 6 dicembre 1971, n.1044 è appli-
cata nella Regione Puglia con l'osservanza delle seguenti
norme.

Art. 2

Spetta al Consiglio Regionale:

- a) promuovere apposito studio per la valutazione del fabbisogno quinquennale di asili-nido nella Regione;
- b) approvare il piano regionale degli asili-nido;
- c) approvare la graduatoria tra i Comuni che richiedono i finanziamenti sulla base dei criteri precedentemente da esso stabiliti;
- d) promuovere e determinare i programmi dei corsi di qualificazione e di aggiornamento del personale degli asili-nido.

Art. 3

Spetta alla Giunta Regionale:

- a) esaminare le domande presentate dai Comuni e dai Consorzi dei Comuni e formulare la graduatoria motivata dei finanziamenti;
- b) elaborare il piano annuale dei finanziamenti per la costruzione e gestione degli asili-nido;
- c) sottoporre entro il 30 giugno di ogni anno il piano stesso all'approvazione del Consiglio Regionale;
- d) presentare al Consiglio Regionale annualmente una relazione sullo stato di applicazione della presente legge.

Art. 4

Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni o Consorzi di Comuni inoltrano le richieste di finanziamento alla Regione per la costruzione di asili-nido o riadattamento di immobili già esistenti per destinarli ad asili-nido. Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) domanda indirizzata al Presidente della Regione;
- b) copia della deliberazione del Consiglio Comunale atta a comprovare la scelta di costruire o gestire almeno uno o più asili-nido, con indicazione delle fonti di finanziamento;
- c) attestazione della disponibilità di area idonea già in proprietà o prevista da strumenti urbanistici vigenti (specificandone la natura);
- d) articolata relazione tecnica in cui sia definito il tipo di soluzione prevista nella ipotesi di:
 - costruzione, riadattamento di edifici già in proprietà del Comune; ristrutturazione di locali in edifici residenziali;
 - previsione di maggiore spesa;
- e) planimetria in scala 1/500 su cui sia indicata l'area riservata all'asilo-nido, la sua superficie e la viabilità principale; stralcio planimetrico riflettente gli insediamenti industriali compresi nel raggio di ml. 7.000 e gli eventuali plessi scolastici esistenti o in progetto.

Per l'anno 1972, in deroga al primo comma, le domande con la documentazione dovranno essere inoltrate entro 15 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.

Art. 5

I contributi per la costruzione sono erogati in quote relative allo stato di avanzamento dei lavori secondo le norme che saranno previste in apposito regolamento da emanare entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge.

Art. 6

Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni o i Consorzi di Comuni inoltreranno alla Regione le richieste di contributo per la gestione di asili-nido.

Le richieste devono essere corredate dalla documentazione seguente:

- a) domanda indirizzata al Presidente della Regione;
- b) deliberazione del Consiglio Comunale con cui sia stata a suo tempo autorizzata la gestione comunale dell'asilo-nido; sua capienza potenziale ed effettiva;
- c) bilancio consuntivo di gestione riferito all'esercizio precedente a quello in corso, e bilancio di previsione per l'asilo di imminente apertura in cui sia espressa alla corrispondente voce del titolo di entrata l'entità del contributo del Comune, del concorso alle rette da parte delle famiglie e del concorso eventuale di datori di lavoro;
- d) organigramma del personale adibito al servizio del nido;
- e) tabella dietetica adottata.

Art. 7

Entro i termini di cui al primo comma dell'art. 6 possono inoltrare richiesta di contributo per la gestione oltre ai Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano ottenuto il contributo per la costruzione, tutti i Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano costruito l'asilo-nido prima dell'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 o che non abbiano usufruito del contributo per la costruzione o che gestiscano asili-nido in immobili non di proprietà del Comune o del Consorzio di Comuni.

Art. 8

I contributi per la costruzione e per la gestione non vengono erogati a Comuni o Consorzi di Comuni che usufruiscono a questo fine di finanziamenti o sovvenzioni statali concessi in forza di altre norme legislative.

Art. 9

La programmazione pluriennale degli asili-nido deve mirare a realizzare strutture efficienti e corrispondenti alle esigenze delle popolazioni urbane e rurali e deve tendere a ridurre progressivamente gli squilibri esistenti tra popolazione regionale e posti bambini per asilo.

Ogni asilo non può ospitare più di cinquanta bambini e non può avere meno di tre sezioni per bambini, rispettivamente compresi tra 0 - 10 mesi, 10 - 18 e 18 - 36 mesi.

Il lotto minimo per la costruzione di un asilo-nido non può essere inferiore a 1.500 mq.

La superficie coperta non può essere superiore al 40% di quella totale del lotto; la superficie che deve essere lasciata libera per le attrezzature a verde, a giuoco ed alle attività di conoscenza non può essere inferiore a 900 mq.

All'interno dell'asilo-nido devono considerarsi fondamentali i seguenti spazi:

-- atrio; spazio per i lattanti; spazio per i semidivezzi; spazio per i divezzi; spazio per le attività organizzative dei bambini; spazio adatto per il riposo; spazio per isolamento per casi improvvisi di malattie contagiose; spazio per servizi generali e visite mediche.

Il rapporto minimo superficie utile-ricettività non deve essere inferiore a mq.8 per ogni posto bambino.

Il numero dei piani fuori terra non può essere superiore ad uno. Un piano seminterrato è ammesso esclusivamente per magazzini e lavanderie.

Gli stessi rapporti edilizi sono mantenuti anche nel caso di accorpamento di più asili.

Le aree destinate alla costruzione degli asili-nido sono scelte, con delibera del Consiglio Comunale, nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, anche se semplicemente adottati; esse debbono essere reperite in zone aperte, soleggiate, distanti da fonti di inquinamento e di rumore, da scarichi industriali, da sedi di traffico intenso e preferibilmente in zone attrezzate a verde.

Qualora l'area prescelta non sia già vincolata ad uso pubblico per servizio, la delibera consiliare in caso di idoneità dell'area stessa, come dal comma precedente, assume valore di adozione di variante dello strumento urbanistico.

La delibera di variante è approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Nei centri urbani, ove non siano reperibili aree idonee ed idonee, possono essere utilizzati, edifici esistenti purché presentino la necessaria garanzia di igiene e di spazio.

Art. 10

Per l'acquisizione delle aree o degli immobili, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, l'urgenza e l'indifferibilità e la determinazione dell'indennità di esproprio, si applicano le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 11

Entro 90 giorni dall'avvenuta comunicazione del finanziamento concesso, i Comuni o loro Consorzi, devono inoltrare alla Regione, il progetto esecutivo dell'opera corredato dalla relativa delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

In caso di inadempienza i Comuni o loro Consorzi decadono dal diritto al finanziamento.

Art. 12

L'edificio sarà dimensionato come un organismo architettonico omogeneo, tale da poter contenere gli arredi e le attrezzature necessarie all'armonico sviluppo psico-motorio e conoscitivo del bambino e dovrà disporre di impianto di condizionamento termico adeguato.

Art. - 13 -

Gli asili-nido costruiti ai sensi della presente legge sono di proprietà dei Comuni o dei Consorzi dei Comuni.

Art. - 14 -

L'asilo-nido accoglie i bambini da 0 a 3 anni.

Non possono costituire causa di esclusione minorazioni psicomotorie o sensoriali.

Art. - 15 -

L'asilo-nido resterà aperto per l'intero anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e per un minimo di 8 ore giornaliere.

L'orario di frequenza degli asili è stabilito dal Comune in relazione alle esigenze locali o di carattere straordinario, sentito il parere del Consiglio di gestione di cui al successivo articolo 19.

I bambini sono ammessi a frequentare gli asili-nido gratuitamente e hanno diritto alle refezioni.

Il Consiglio Comunale, su parere del Consiglio di Gestione, può stabilire rette di frequenza nel caso di redditi familiari elevati.

Il Consiglio Comunale o l'Assemblea Consorziale dei Comuni, nel rispetto delle norme stabilite dalla presente legge, formula il regolamento per la gestione degli asili-nido.

Il regolamento stabilirà i criteri di precedenza per l'ammissione agli asili-nido ed indicherà il numero dei componenti del Consiglio di Gestione.

I criteri di precedenza dovranno assicurare il servizio ai bambini che non trovano adeguata assistenza nell'ambito familiare, avuto riguardo sia alle condizioni economiche della famiglia, sia alla composizione del nucleo familiare.

La gestione dell'asilo-nido è affidata dal Regolamento ad un consiglio di Gestione nominato dal Consiglio Comunale o dall'assemblea consorziale dei Comuni e composto da almeno:

- a) una rappresentanza del Consiglio Comunale o dell'assemblea consorziale, con la presenza della minoranza;
- b) una rappresentanza delle famiglie degli utenti;
- c) una rappresentanza designata dalle organizzazioni sindacali;
- d) una rappresentanza del personale addetto all'asilo-nido designata dal personale stesso.

9)

Art. 19 -

L'organico dell'asilo-nido, al fine di garantire l'armonico sviluppo psico-fisico del bambino, dovrà prevedere oltre al personale per il normale funzionamento:

- a) una vigilatrice d'infanzia con funzioni di coordinatrice;
- b) una puericultrice ogni otto bambini divezzi ed una ogni cinque bambini lattanti.

Gli asili-nido multipli saranno diretti da una coordinatrice assistita dalle coordinatrici degli asili accorpati.

A garanzia della protezione sanitaria degli utenti del servizio (0 - 3 anni) l'ente-gestore dovrà assicurare l'assistenza sanitaria mediante un pediatra.

La vigilanza sanitaria dell'asilo-nido, fino a quando non saranno istituite le unità sanitarie locali, è esercitata dal Comune, tramite l'Ufficiale Sanitario, che è diretto responsabile dell'andamento igienico-sanitario dell'asilo.

Art. 20.

Il personale degli asili-nido dipende dal Comune e dai Consorzi di Comuni.

Esso è assunto tramite pubblico concorso per esame e per titoli.

Sino al 31 dicembre 1974 il personale degli asili-nido verrà assunto tramite concorso per soli titoli. I vincitori del concorso dovranno frequentare un corso di formazione di sei mesi presso un asilo-nido funzionante.

I requisiti culturali minimi richiesti sono:

- a) diploma di vigilatrice d'infanzia o diploma di assistente sanitaria visitatrice o di assistente sociale per gli incarichi di coordinatrice;
- b) diploma di puericultrice per gli incarichi di puericultrice.

Possono partecipare al concorso per coordinatrici d'asilo le vigilatrici di infanzia e le assistenti sanitarie visitatrici che abbiano effettuato cinque anni di servizio continuativo presso gli asili nido e le insegnanti di scuola materna statali, regionali o comunali con sei anni di servizio continuativo purchè fornite di diploma di puericultrice.

La Regione in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali organizza corsi di ^{formazione} aggiornamento professionale

per ~~operatrici d'infanzia.~~ ^{funzionari e ripetitori}
d'infanzia nel rispetto delle leggi statali vigenti
in materia di professioni ^{scuolaresche} e ^{consulenze}
ed enti ^{consulenze} delle professioni ^{scuolaresche}.

Art. - 22 -

I Comuni ed i Consorzi, oltre ai contributi statali di cui all'art. 1 della legge statale n. 1044, e a quelli regionali, possono avvalersi dei contributi finanziari, provenienti da Enti o Aziende pubbliche e private, da destinare alla costruzione e alla gestione degli asili.

Alle restanti esigenze provvedono con il proprio bilancio.

Le spese di gestione e di manutenzione degli asili nido sono a carico dei Comuni e sono obbligatorie.

Art. -23-

Per gli anni finanziari dal 1972 al 1976 è autorizzata la spesa annua di L. 400.000.000 a titolo integrativo delle somme che lo Stato assegna per le finalità di cui all'art.2 della legge 6/12/1971 n.1044.

Per l'anno finanziario 1972 l'assegnazione dello Stato, affluita al capitolo n.11 dell'entrata "Assegnazione per riparto del fondo di cui all'art.2 della legge 6/12/1971, n.1044" e quella integrativa della Regione sono esclusivamente destinate per spese in conto capitale.

Per gli anni finanziari dal 1974 al 1976 con la legge di bilancio sarà ripartito il fondo complessivo risultante, attribuendo parte di esse alle spese correnti e il rimanente importo alle spese in conto capitale.

Per l'anno finanziario 1973 il Consiglio Regionale provvederà con legge alle necessarie variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, ivi compresa la ripartizione dell'assegnazione complessiva risultante fra "spese correnti" e "spese in conto capitale".

All'onere a carico della Regione per l'anno finanziario 1972, autorizzato con l'articolo precedente e alla sua destinazione al capitolo n.320 "Fondo per la costruzione e gestione degli asili-nido" si provvede mediante utilizzazione di pari importo del fondo di cui al capitolo 308, istituendo nel bilancio le seguenti variazioni le quali comprendono anche la destinazione dello stanziamento complessivo per la sola finalità di costruzione, riattamento ed impianto di asili-nido:

- cap. 308 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale" (in meno L.400.000.000);
- cap. 320 (modificata la denominazione) "Fondo per la costruzione, riattamento ed impianti degli asili-nido" (in più)L.400.000.000.

Alla copertura dell'onere ricadente negli anni finanziari dal 1973 al 1976 si provvede con il fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali ed occorrendo, con le maggiori entrate spettanti alla Regione, tenuto conto della normale espansione del gettito delle stesse, ivi compresi gli interessi che si realizzeranno sulle disponibilità di cassa con l'affidamento in corso del relativo servizio della Regione.

Art. - 25 -

Le agevolazioni previste dalla presente legge, sono esclusivamente a favore dei Comuni o dei Consorzi dei Comuni.

Art. - 26 -

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Art. - 27 -

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il
Comune Infanti-
Venture

PL
Presidente del Consiglio
Finocchia

È estratto dal verbale della seduta
del 23 gennaio 1973 ed è conforme
al testo deliberato dal Consiglio
Regionale.

Il Consiglio Regionale
virtuale.

Il Presidente del Consiglio
Finocchia